Legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri)

del 13 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013², decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quattro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).

Art. 2 Provvedimenti edili in Svizzera

- ¹ I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un'altezza agli angoli di quattro metri.
- ² La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:
 - a. Basilea–San Gottardo nord;
 - b. Olten-Othmarsingen;
 - c. San Gottardo sud-Giubiasco;
 - d. Giubiasco-Chiasso:
 - e. Giubiasco-Lugano Vedeggio;
 - Giubiasco–Ranzo.

1 RS **101** 2 FF **2013** 3185

2013-0562 8361

Art. 3 Provvedimenti in Italia

- ¹ Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso.
- ² Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l'Italia.

Art. 4 Finanziamento

Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5 Credito complessivo

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.

Art. 6 Diritto applicabile

- ¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all'esecuzione, all'assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle procedure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009³ sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF).
- ² La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall'articolo 14 LSIF.

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 19 dicembre 1958⁴ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹ Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l'altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.

³ RS **742.140.2**

RS 741.01

Art. 8 Disposizioni finali

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 dicembre 2013⁵

Termine di referendum: 6 aprile 2014

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.